



COMUNE di PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, AL 31.12.2022 E RICOGNIZIONE PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILENZA ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **17:00** in Pietra Ligure, presso la Sede Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statuarie, si è riunito il consiglio Comunale composto da:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	DE VINCENZI Luigi - Sindaco	Sì
2	AMANDOLA Francesco - Consigliere	Sì
3	CARRARA Mario - Consigliere	Sì
4	CARRARA Paola - Consigliere	Sì
5	LISCIO Giovanni - Consigliere	Sì
6	FOSCOLO Sara - Consigliere	Sì
7	PASTORINO Marisa - Consigliere	Sì
8	REMBADO Daniele - Vice Sindaco	Sì
9	ROBUTTI Luca - Consigliere	No
10	ROZZI Silvia - Consigliere	Sì
11	SEPPONE Nicola - Consigliere	No
12	VAIANELLA Maria - Consigliere	Sì
13	VIGNONE Michela - Presidente	Sì
	TOTALE PRESENTI	11
	TOTALE ASSENTI	2

Partecipa alla seduta Dott. Vincenzo TREVISANO, nella sua qualità di Segretario Generale.

VIGNONE Michela, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, AL 31.12.2022 E RICOGNIZIONE PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILENZA ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco, Luigi DE VINCENZI, il quale relaziona sulla proposta di deliberazione, di seguito riportata:

“RICHIAMATO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (T.U.S.P.) e, in particolare, l'art. 20, il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società, in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.....;

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie, che non rientrino in alcuna delle categorie, di cui all'art. 4;*
- b) società, che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società, che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società, che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società, aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n.198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone, formalmente, conto agli utenti o alla collettività di riferimento, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;*
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società, in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;*

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate, tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società, in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO, inoltre, che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti, di cui sopra, siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura, di cui all'art. 15, e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure, di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione –, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie, di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., sopra richiamato;

3) siano previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie, che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società, che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società, di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività, consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta, comunque, salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società, che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pietra Ligure, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti, di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società, che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco, ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato, nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RICHIAMATO l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 19.12.2022;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che, comunque, deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4, ed alla struttura, di cui all'art. 15, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che l'art. 30 d.lgs. 201/2022, comma 1, prevede che:

- *i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;*
- *la ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.Lgs.vo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;*
- *in sede di prima applicazione, tale ricognizione dev'essere effettuata entro il 31 dicembre 2023;*

DATO ATTO che i servizi pubblici affidati in house risultano essere:

- *servizio rifiuti;*
- *servizio idrico integrato*
- *servizio trasporto scolastico*

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art 239 comma 1 lett b) n 3 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dott. Michele TASSARA, in qualità di Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, che si inseriscono nella presente deliberazione così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;
- il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, cos. come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

DELIBERA

- 1. di PRENDERE ATTO** dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione, adottato dall'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 19.12.2022, riferito alle partecipazioni detenute al 31.12.2021, come da allegato A;
- 2. di APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa, la ricognizione al 31.12.2022 delle società, in cui il Comune di Pietra Ligure detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art.20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, e analiticamente dettagliate nell'allegato B), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. di PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 4. di PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 5. di APPROVARE**, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione annuale di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house, come Appendice allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 5. di TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, dettagliatamente elencate nell'allegato B);
- 6. di COMUNICARE** al Ministero dell'economia e delle finanze l'esito della ricognizione, di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.01.2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- 7. di INVIARE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
- 8. di DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000".

Dopodiché,

VISTI la proposta deliberativa, concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del succitato D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 15 dello Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, così come riportati nella trascrizione integrale, allegata al presente provvedimento;

RITENUTO di dovere approvare la suddetta proposta;

CON VOTI FAVOREVOLI n. 8 e n. 0 CONTRARI, espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i Consiglieri presenti, di cui n. 8 votanti e n. 3 astenuti (CARRARA M., FOSCOLO e ROZZI),

D E L I B E R A

di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

CON VOTI FAVOREVOLI n. 8 e n. 0 CONTRARI, espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i Consiglieri presenti, di cui n. 8 votanti e n. 3 astenuti (CARRARA M., FOSCOLO e ROZZI),

D E L I B E R A

di rendere il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
VIGNONE Michela

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Dott. Vincenzo TREVISANO